

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2179</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 27 gennaio 1993 (v. stampato Senato n. 395)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCOTTI)**

---

Differimento di taluni termini previsti dalla legge  
8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane  
e di istituzione di nuove province

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 28 gennaio 1993*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Proroga di termini previsti  
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142).*

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere ».

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1993.